

VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

1. Introduzione

Dal 23 gennaio 2002, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001, tutti i Datori di Lavoro, con almeno un dipendente o una figura subordinata riconducibile ad un lavoratore dipendente, hanno l'obbligo di richiedere e far eseguire, nei luoghi di lavoro, le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 Volt.

Secondo la normativa vigente, sono riconducibili alla figura del dipendente, i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli apprendisti, i collaboratori a progetto, gli stagisti o allievi di scuole.

2. Il D.P.R. 462/01

Il D.P.R. 462/2001 ha introdotto una rilevante novità in ordine alle verifiche periodiche e straordinarie da effettuarsi sugli impianti elettrici installati nei luoghi di lavoro. Prima della sua entrata in vigore l'assolvimento dell'obbligo, relativamente alla prima verifica di omologazione, ricadeva sull'ex ISPESL (oggi INAIL); le successive verifiche periodiche erano tenute dall'A.S.L. e/o dall'A.R.P.A. Dal gennaio 2002, invece, l'adempimento ricade esclusivamente sul Datore di Lavoro tenuto a richiedere l'intervento di un organismo abilitato ad effettuare le verifiche previste dalla legge.

La responsabilità del mancato adempimento ricade, pertanto, sul Datore di Lavoro passibile di sanzioni sia amministrative che penali.

3. Soggetti abilitati alle verifiche

Le verifiche degli impianti di cui al D.P.R. 462/2001 possono essere effettuate solo da organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI/CEI o, in alternativa, da A.S.L. e/o A.R.P.A.

Non sono valide, quindi, le verifiche effettuate da professionisti (ingegneri, periti, ecc.) o da imprese installatrici.

4. Periodicità

Il Datore di Lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra alimentati con tensione fino a 1000 Volt, in base alle condizioni di seguito riportate:

- ogni 2 anni nei seguenti luoghi:
 - o **ambienti a maggior rischio in caso di incendio** - Attività produttive di qualsiasi settore e genere soggette al controllo e rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, attività a rischi specifici ad esempio locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, alberghi, pensioni, autorimesse, ospedali, comuni, biblioteche, musei, gallerie, case di riposo per anziani; scuole, supermercati, centri commerciali, depositi, magazzini;
 - o **luoghi con pericolo di esplosione** - Sono così definiti gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi/polveri infiammabili;
 - o **cantieri edili** - Sono luoghi in cui sono presenti impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici, opere di ristrutturazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimentazione terra e cave;
 - o **locali adibiti ad uso medico** - Sono gli ambienti destinati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici;
- ogni 5 anni per tutti gli altri casi.

5. Mancato adempimento al D.P.R. 462/2001

Come detto, l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del Datore di Lavoro. Il mancato adempimento è un'inosservanza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL, ARPA, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVORO o da qualsiasi altro soggetto ispettivo che si presenti e venga riconosciuto come Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il Datore di Lavoro, in caso di sopralluogo da parte degli Organi preposti al controllo, è tenuto ad esibire il verbale o il certificato di avvenuta verifica rilasciato dall'organismo di ispezione notificato.

6. Sanzioni

La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal D.P.R. 462/2001, determina l'applicazione, a carico del Datore di Lavoro, di sanzioni di natura sia amministrativa che penale.

Le sanzioni di carattere amministrativo vengono elevate in seguito all'accertamento delle seguenti violazioni:

- mancata manutenzione periodica sugli impianti elettrici;
- assenza dei documenti attestanti l'avvenuta manutenzione, nonché dei verbali per gli organi ispettivi

Le sanzioni di carattere penale vengono elevate in seguito all'accertamento delle seguenti violazioni:

- mancata effettuazione delle verifiche secondo quanto disposto dal D.P.R. 462/2001;
- mancata valutazione del rischio di fulminazione;
- omessa redazione del documento per il calcolo delle zone con pericolo di esplosione;
- mancata valutazione di tutte le precauzioni necessarie alla protezione dai contatti diretti e indiretti;
- mancata valutazione di tutte le necessarie precauzioni per il personale relativamente alle sovratensioni

Nel caso in cui l'Organo di Vigilanza riscontri una fattispecie sanzionabile penalmente, emette prescrizioni al risanamento della violazione indicando un termine massimo per la loro attuazione.

Segnala, inoltre, il reato alla Procura, la quale apre un procedimento penale che rimane congelato.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro risani la violazione nei termini prescritti, il procedimento penale decade e rimane "solo" una sanzione amministrativa che si estingue con il pagamento di una somma pari alla quarta parte della massima sanzione prevista.

Il Datore di Lavoro che non sani le violazioni contestate rischia:

- l'arresto da 2 a 4 mesi se la violazione attiene ad irregolarità relative all'impianto di messa a terra e a quello di protezione scariche atmosferiche;
- l'arresto da 3 a 6 mesi se la violazione è commessa in luoghi con pericolo di esplosione;

Il D.lgs 81/2008, inoltre, prevede l'arresto in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori.